

Rating di legalità

Contenuti

1. Soggetti abilitati alla richiesta
2. I criteri di giudizio sulla legalità dell'impresa
3. Procedura di applicazione
4. Dati ad oggi
5. La portata premiale del *rating*

Come noto, al fine di introdurre principi di comportamento etico in ambito aziendale, nel 2012 il Decreto Liberalizzazioni¹(art. 5-ter) ha previsto per le imprese italiane la possibilità di ottenere il c.d. *rating* di legalità, consistente nell'assegnazione di un giudizio sul rispetto della legalità da parte delle imprese e sul grado di attenzione riposto nella corretta gestione del *business*. Tale disposizione ha, da un lato, demandato all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ("AGCM" o "Autorità") il compito di stabilire i criteri e le modalità di attribuzione del *rating*, che sono stati definiti dall'AGCM con regolamento approvato con delibera del 14 novembre u.s. ("Regolamento")². Si noti che l'Autorità ha recentemente avviato una consultazione pubblica, che si concluderà in data 9 ottobre 2013, ai fini della revisione di talune disposizioni del Regolamento³. Dall'altro lato, l'art. 5-ter del Decreto Liberalizzazioni ha rimesso al Ministro dell'Economia e delle Finanze e del Ministro dello Sviluppo Economico il compito di stabilire con decreto le modalità con cui si debba tenere conto del *rating* in sede di concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e in sede di accesso al credito bancario. Sebbene tale decreto – sulla cui bozza il Consiglio di Stato ha recentemente espresso il proprio parere favorevole – non sia ancora stato emanato, allo stato 63 imprese risultano avere già ottenuto l'attribuzione del *rating* da parte dell'AGCM.

1. Soggetti abilitati alla richiesta

In base all'art. 1, comma 1 del Regolamento, il *rating* di legalità può essere richiesto dall'impresa, in forma individuale o collettiva:

- avente sede operativa nel territorio nazionale;
- che abbia raggiunto un fatturato minimo di due milioni di euro nell'ultimo esercizio chiuso nell'anno precedente alla richiesta di *rating*;
- che, alla data della richiesta di *rating*, risulti iscritta nel registro delle imprese da almeno due anni.

2. I criteri di giudizio sulla legalità dell'impresa

Il *rating* ha un *range* tra un minimo di una stella ed un massimo di tre, attribuito dall'AGCM sulla base delle dichiarazioni delle aziende, verificate tramite controlli incrociati con i dati in possesso delle pubbliche amministrazioni interessate (cfr. Regolamento, artt. 2-4). In particolare, può essere attribuita:

¹ D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27.

² Delibera 24075 del 14 novembre 2012 "Regolamento di attuazione dell'art. 5-ter del decreto-legge n. 1/2012, così come modificato dall'articolo 1, comma 1-quinquies del decreto-legge 29/2012, convertito con modificazioni, dalla legge n. 62/2012" pubblicata in Boll. 49/2012 e in G.U. 18 dicembre 2012, n. 294.

³ Delibera n. 24507 del 12 agosto 2013, pubblicata in Boll. 35/2013. In particolare, l'AGCM ha rilevato la necessità di modificare il Regolamento al fine di tenere conto di taluni dubbi interpretativi emersi nella prassi applicativa con riferimento a:
(i) individuazione dell'ambito e delle modalità con cui tenere conto del profilo della tutela dei consumatori come ulteriore criterio rilevante per l'attribuzione del *rating* di legalità;
(ii) modalità con cui va individuato il fatturato minimo di due milioni di euro che, ai sensi del richiamato art. 5-ter, le imprese operanti nel territorio nazionale devono aver realizzato nell'ultimo esercizio chiuso nell'anno precedente al fine di potere accedere al *rating* di legalità, ovvero se vada riferito alla singola impresa o al gruppo di appartenenza;
(iii) definizione della nozione di "provvedimenti dell'autorità competente di accertamento di un maggior reddito imponibile rispetto a quello dichiarato", di cui all'art. 2, lettera E), del regolamento, nel senso che, tra le violazioni rilevate, rientrano solo quelle concernenti la liquidazione e il versamento dell'IRES.

- **Una stella**

Ai fini del punteggio minimo, è anzitutto necessario che l'imprenditore e gli altri soggetti rilevanti ai fini del *rating* (direttore tecnico, direttore generale, rappresentante legale, amministratori, soci) non siano stati destinatari di misure di prevenzione e/o cautelari, sentenze/decreti penali di condanna, sentenze di patteggiamento per reati tributari ex d.lgs. 74/2000 e per reati ex d.lgs. n. 231/2001, né abbiano in corso procedimenti penali per reati di mafia. L'impresa stessa non deve essere stata destinataria di sentenze di condanna né di misure cautelari per gli illeciti amministrativi dipendenti dai reati di cui al citato d.lgs. n. 231/2001.

L'impresa, oltre a dover effettuare pagamenti e transazioni finanziarie di ammontare superiore alla soglia di Euro 1000 esclusivamente con strumenti di pagamento tracciabili, deve dichiarare che, nel biennio precedente la richiesta di *rating*:

- non è stata condannata per illeciti antitrust gravi, per mancato rispetto delle norme a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, per violazioni degli obblighi retributivi, contributivi, assicurativi e fiscali nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori;
- non ha subito accertamenti di un maggior reddito imponibile rispetto a quello dichiarato, né ricevuto provvedimenti di revoca di finanziamenti pubblici per i quali non abbia assolto gli obblighi di restituzione.

Tutti i provvedimenti che impediscono l'attribuzione del punteggio minimo dovranno essere divenuti inoppugnabili o confermati con sentenza passata in giudicato e, in ogni caso, il *rating* non sarà rilasciato alle imprese destinatarie di comunicazioni o informazioni antimafia interdittive in corso di validità.

Qualora invece sia stata accertata la responsabilità dell'impresa o di taluno dei soggetti rilevanti ai fini del *rating* per una delle fattispecie sopra richiamate, decorsi cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza o del provvedimento di condanna, il *rating* potrà essere rilasciato se:

- nei confronti dei soggetti apicali sopra richiamati, non è stata iniziata l'azione penale ai sensi dell'art. 405 c.p.p. per delitti aggravati ai sensi dell'art. 7 del d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla l. 12 luglio 1991, n. 203, non sono state adottate misure cautelari, misure di prevenzione e non sono stati emessi provvedimenti o sentenze di condanna anche non definitivi ai sensi dell'art. 2 del Regolamento;
- nei confronti dell'impresa non sono state emesse sentenze di condanna, non sono state adottate misure cautelari. L'impresa deve inoltre dimostrare la totale dissociazione dell'attuale struttura rispetto ai reati accertati in via definitiva.

- **Due e tre stelle**

Il regolamento prevede sei ulteriori requisiti che, se rispettati, consentono alle imprese di ottenere il punteggio massimo di tre stelle. Se ne vengono soddisfatti tre, saranno invece attribuite due stelle (il possesso di ciascuno requisito da diritto all'attribuzione di un "+", ed al ricorrere di tre "+" si ottiene una stella). In particolare le aziende dovranno:

- rispettare i contenuti del Protocollo di legalità sottoscritto dal Ministero dell'Interno e da Confindustria, e a livello locale dalle Prefetture e dalle associazioni di categoria;
- utilizzare sistemi di tracciabilità dei pagamenti anche per importi inferiori rispetto a quelli fissati dalla legge;
- adottare una struttura organizzativa che effettui il controllo di conformità delle attività aziendali a disposizioni normative applicabili all'impresa o un modello organizzativo ai sensi del d.lgs. 231/2001;
- adottare processi per garantire forme di *Corporate Social Responsibility*;
- essere iscritte in uno degli elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa;
- avere aderito a codici etici di autoregolamentazione adottati dalle associazioni di categoria.

Inoltre, un segno "+" può essere attribuito ove l'impresa abbia denunciato, all'autorità giudiziaria o alle forze di polizia, taluno dei reati previsti dal Regolamento commessi a danno dell'imprenditore o dei propri familiari e collaboratori, qualora alla denuncia sia seguito l'esercizio dell'azione penale.

Si noti che il Consiglio di Stato, con ordinanza del 31 luglio 2013, n. 2947, ha ordinato all'Autorità "di procedere alla riedizione del procedimento al fine di apportare al regolamento le modifiche necessarie per inserire **anche il profilo della tutela dei consumatori** come ulteriore criterio rilevante per l'attribuzione del rating di legalità". Come anticipato, l'AGCM, anche al fine di tenere conto di tale aspetto, ha recentemente avviato una Consultazione pubblica per la revisione del Regolamento.

3. Procedura di applicazione

Il *rating* è assegnato dall'AGCM esclusivamente su istanza di parte. In particolare, l'impresa interessata può presentare, per via telematica, apposita domanda redatta mediante compilazione del Formulario pubblicato sul sito dell'AGCM (www.agcm.it). La domanda, sottoscritta con firma digitale, dev'essere inviata all'indirizzo Pec dell'Autorità (protocollo.agcm@pec.agcm.it). Ogni altra forma di inoltro non è ritenuta valida ai fini dell'ottenimento del *rating*.

L'AGCM, su proposta della Direzione competente, delibera l'eventuale attribuzione del *rating* entro 60 giorni dalla richiesta e comunica l'esito al richiedente. L'Autorità trasmette tempestivamente copia integrale della richiesta al Ministero dell'Interno e al Ministero della Giustizia, i quali possono formulare eventuali osservazioni entro 30 giorni dal suo ricevimento. Se il Ministero dell'Interno o il Ministero della Giustizia presentano osservazioni, il termine di chiusura del procedimento è prorogato di 30 giorni.

Nel corso del procedimento, l'Autorità può inoltre compiere le verifiche necessarie sulla sussistenza dei requisiti dichiarati dal richiedente, anche richiedendo informazioni alle pubbliche amministrazioni: in tale caso il termine per l'assegnazione del *rating* è sospeso per un periodo non superiore a 45 giorni. Le informazioni richieste alle pubbliche amministrazioni devono pervenire entro il medesimo termine di 45 giorni dalla richiesta, decorso il quale l'esistenza dei requisiti dichiarati dalle imprese si intende confermata.

In caso la richiesta di *rating* abbia esito positivo, il nome dell'impresa e il punteggio attribuito sono inseriti in un elenco pubblicato in un'apposita sezione del sito AGCM.


Il *rating* di legalità ha una durata di due anni dal rilascio ed è rinnovabile su richiesta. In caso di perdita di uno dei requisiti base, necessari per ottenere il punteggio minimo, l'AGCM dispone la revoca del *rating*, mentre in caso di perdita di taluno dei requisiti ulteriori, l'AGCM riduce il punteggio assegnato. Il *rating* può essere sospeso dall'Autorità in caso di rinvio a giudizio dell'impresa o adozione di misure cautelari nell'ambito di un procedimento penale per uno dei reati menzionati nei requisiti per l'ottenimento del punteggio.

L'impresa cui è attribuito il *rating* è tenuta a comunicare all'AGCM ogni variazione o evento che incida sul possesso dei requisiti, entro dieci giorni dal verificarsi degli stessi.

4. Dati ad oggi

Secondo i dati pubblicati sul sito dell'AGCM, ad oggi, le imprese cui è stato attribuito il *rating* sono in totale 63, di cui 5 hanno ottenuto tre stelle, 44 ne hanno ottenute due e 14 una sola stella.

Le imprese "virtuose" che compaiono nell'elenco sono di diverse dimensioni - talune appartenenti a grandi gruppi - e attive in diverse settori, come evidenziato nel seguente grafico:



Sebbene i dati di dettaglio relativi alle domande complessivamente presentate dalle imprese (incluse quelle che non hanno beneficiato del *rating*) non siano pubblici, da quanto riportato nella presentazione della Relazione annuale dell'AGCM del Presidente Pitruzzella emerge che, alla data del 18 giugno 2013, erano pervenute all'Autorità quasi 100 richieste.

5. La portata premiale del *rating*

L'art. 5-ter del Decreto Liberalizzazioni attribuisce al *rating* di legalità una funzione premiante in due momenti fondamentali e significativi nella vita di un'impresa, e in particolare:

- (i) *"in sede di concessione di finanziamenti da parte di pubbliche amministrazioni"*;
- (ii) *"nonché in sede di accesso al credito bancario [...]. Gli istituti di credito che omettono di tener conto del rating attribuito in sede di concessione dei finanziamenti alle imprese sono tenuti a trasmettere alla Banca d'Italia una dettagliata relazione sulle ragioni della decisione assunta"*.

Come anticipato, l'art. 5-ter rimette la definizione delle modalità con cui si debba tenere conto del *rating* nelle suddette sedi ad un decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze e del Ministro dello Sviluppo Economico che, ad oggi, non è ancora stato emanato.

Tuttavia, è stato recentemente pubblicato il parere del Consiglio di Stato sullo schema di decreto che, salve talune osservazioni, ha approvato l'impianto generale del decreto⁴.

E' interessante osservare che, da quanto emerge dal parere del Supremo Collegio, nel decreto i benefici per le imprese virtuose saranno essenzialmente correlati:

- con riferimento alla concessione di finanziamenti pubblici, alla previsione di uno dei seguenti sistemi di premialità, che sarà individuato sin dal momento dell'inizio del procedimento di concessione del

⁴ Consiglio di Stato, Sezione Consultiva per gli Atti Normativi, numero affare 01278/2013, 11 giugno 2013. Pur avendo espresso, come detto, parere positivo, il Consiglio di Stato ha formulato una serie di osservazioni: a titolo di esempio, con riferimento alla nozione di impresa, il Supremo Collegio ha rilevato che il decreto si richiama alla definizione stabilita dal Regolamento AGCM, che tuttavia non include "disposizioni di attuazione al fine di disciplinare in concreto le modalità dell'accertamento" del fatturato minimo di due milioni di euro, né tiene in debita considerazione la diversità dei casi allorché si tratti di un'impresa singola, o di un gruppo cui l'impresa appartiene.

Il presente documento viene consegnato esclusivamente per fini divulgativi.

Esso non costituisce riferimento alcuno per contratti e/o impegni di qualsiasi natura.

Per ogni ulteriore chiarimento o approfondimento Vi preghiamo di contattare:

Roma

Alberto Pera
Tel. +39 06 478751
apera@gop.it

Giulia Codacci Pisanelli
Tel. +39 06 478751
gcodaccipisanelli@gop.it

Roma

Milano

Bologna

Padova

Torino

Abu Dhabi

Bruxelles

Londra

New York

www.gop.it

finanziamento: (a) preferenza in graduatoria; (b) attribuzione di punteggio aggiuntivo; (c) riserva di quota delle risorse finanziarie allocate;

- con riferimento al credito bancario, alla fissazione di un tempo massimo per lo svolgimento dell'istruttoria e ad uno sconto variabile sulle spese dell'istruttoria stessa.

Oltre ai suddetti benefici, un ulteriore vantaggio per l'impresa che ottiene il *rating* può ritenersi connesso al fattore reputazionale in relazione al rispetto del complessivo quadro legale.

INFORMATIVA EX ART. 13 D. LGS. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali

I dati personali oggetto di trattamento da parte dallo studio legale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners (lo "Studio") sono quelli liberamente forniti nel corso di rapporti professionali o di incontri, eventi, workshop e simili, e vengono trattati anche per finalità informative e divulgative. La presente newsletter è inviata esclusivamente a soggetti che hanno manifestato il loro interesse a ricevere informazioni sulle attività dello Studio. Se Le fosse stata inviata per errore, ovvero avesse mutato opinione, può opporsi all'invio di ulteriori comunicazioni inviando una e-mail all'indirizzo: relazioniesterne@gop.it. Titolare del trattamento è lo studio Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners, con sede amministrativa in Roma, Via delle Quattro Fontane 20.